

Art. 11

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

L'art. 11 esami conclusivi del primo ciclo di istruzione (ex licenza media) per gli **alunni con disabilità e DSA**.

Per gli **alunni con disabilità** *"l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione avviene [...] tenendo a riferimento il PEI"* (comma 3).

Gli alunni con disabilità partecipano alle **prove standardizzate INVALSI**, prerequisite per l'ammissione agli esami, ove necessario, con *"misure compensative e dispensative"* o con *"specifici adattamenti"* od **esonero** dalle stesse (comma 4).

Gli alunni con disabilità si avvalgono di **tempi più lunghi e mezzi tecnologici** nonché dell'**assistenza**;

Se necessario, tali alunni possono sostenere gli esami con *"prove differenziate"* che *"hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma"*.

Le prove differenziate devono essere predisposte *"sulla base del PEI"* e devono essere *"idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali"* (comma 6).

agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato l'attestato dei crediti formativi (e non il diploma) che è **titolo idoneo per l'iscrizione al secondo ciclo** (scuole secondarie di secondo grado o percorsi di istruzione e formazione professionale) al solo fine di conseguire altro attestato.

Valutazione e esami degli **alunni con DSA**.

l. n° 170/2010 e norme applicative (**D.M. n° 5669 del 12 luglio 2011**). Essi hanno diritto a **tempi più lunghi, a misure dispensative e strumenti compensativi** ed all'uso di **strumenti tecnologici "solo"** se utilizzati durante l'anno o se ritenuti necessari per lo svolgimento delle verifiche (comma 11).

L'alunno con DSA esonerato dalle lingue straniere *"in sede d'esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma"*.

OSSERVAZIONI

gli alunni con DSA, anche se completamente esonerati da due materie (le lingue straniere) **possono ottenere il diploma** conclusivo del primo ciclo, invece dell'attestato.

Sia gli alunni con disabilità che quelli con DSA, possano **ottenere il diploma conclusivo del primo ciclo anche se il proprio percorso personalizzato prevede che non svolgano tutte le materie.**

Per quanto riguarda la valutazione degli alunni con ulteriori BES, bisogni educativi speciali, individuati dai consigli di classe d'intesa con la famiglia, permangano le norme sulla possibile applicazione di **strumenti compensativi**, già riconosciuta dalla precedente normativa.

Art. 20

Prove di esami per alunni con disabilità e DSA

Gli alunni nello svolgimento degli esami possono avere tempi più lunghi, al riferimento del **tipo di PEI svolto** (eventuale differenziazione), alla **possibilità di avvalersi dei docenti per il sostegno o degli assistenti** per l'autonomia e la comunicazione che hanno seguito l'alunno durante l'anno *"per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame"*.

Agli alunni con disabilità che "non partecipano agli esami" viene rilasciato l'attestato dei crediti formativi maturati (comma 5).

Il riferimento allo svolgimento di prove differenziate non viene indicato sui tabelloni affissi, ma solo sull'attestazione data allo studente (comma 6).

Anche per gli alunni con disabilità viene **rilasciato il "Curriculum dello studente"** previsto dal successivo art. 21 comma 2.

Il comma 8 ribadisce che **anche gli alunni con disabilità debbano partecipare alle prove INVALSI come prerequisito di ammissione agli esami**, prevedendo anche **specifici adattamenti** delle stesse, ove necessario. **Non è previsto invece l'esonero** da tali prove.

Vengono confermate le norme di ammissione e svolgimento dell'esame da parte degli **alunni con DSA:**

- **tempi più lunghi;**
- utilizzo di **strumenti compensativi** previsti dal PDP o ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame;
- possibilità di effettuare una **prova orale sostitutiva** per gli alunni **dispensati dalla prova scritta di lingua straniera** se oggetto di esame,
- effettuazione di **prove differenziate** con conseguente **rilascio del solo attestato dei crediti formativi** nel caso lo studente sia stato completamente **esonero dallo studio delle lingue straniere.**

Anche gli studenti con DSA devono partecipare alle **prove nazionali dell'INVALSI** come prerequisito di ammissione agli esami. Se necessario posso disporre di **strumenti compensativi** per l'effettuazione di tali prove e sono **esonerati dalla prova di inglese** gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta o esonerati dallo studio delle lingue straniere.

OSSERVAZIONI

Per gli alunni con ulteriori BES, sono consentiti solo **gli strumenti compensativi** già consentiti durante l'anno.